



RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO ALL' ATTO DELLA NASCITA

Per i genitori sposati,

Come sappiamo, per quanto riguarda le coppie unite dal vincolo del matrimonio, la dichiarazione di nascita può essere effettuata indifferentemente da uno dei due genitori, presentando l'attestazione di nascita entro tre giorni dal parto, presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della clinica dove il bimbo è nato, che provvederà a comunicarla all'Ufficiale di Stato Civile del Comune indicato dai genitori.

In alternativa, la registrazione può avvenire entro dieci giorni dal giorno successivo al parto:

- presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita del piccolo;
- presso quello di residenza dei genitori se è diverso rispetto a quello di nascita;
- presso quello di residenza della mamma, se è diverso da quello del papà.

Infine, la dichiarazione può essere fatta anche presso il Comune di residenza del papà, se diverso da quello della mamma, ma il neonato viene comunque iscritto d'ufficio all'anagrafe del Comune di residenza della madre.

Tale dichiarazione produce gli effetti del riconoscimento del figlio e, anche se compiuto da un solo genitore, vale automaticamente per l'altro, atteso che in costanza di matrimonio, paternità e maternità si danno per presunte, salva espressa rinuncia.

Per i genitori non sposati,

invece, nonostante l'istituto del riconoscimento sia stato recentemente modificato con l'introduzione della "riforma della filiazione", che ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico dei figli, permane ancora un'importante differenza per ciò che attiene la paternità e, conseguenzialmente, il riconoscimento.

- E infatti, se la coppia non è coniugata, è necessario che **entrambi i genitori si rechino all'anagrafe per effettuare il riconoscimento del proprio figlio**.
- Il padre, pertanto, non potrà denunciare la nascita del proprio figlio da solo e, qualora il riconoscimento venisse effettuato unicamente dalla madre, al figlio verrebbe attribuito solo il suo cognome.

A questo inconveniente, il legislatore ha cercato di ovviare grazie al pre-riconoscimento (o meglio, riconoscimento posteriore al concepimento), che consiste in una **dichiarazione prestata dai genitori dopo il concepimento, ma prima del parto**.

Per i genitori non sposati, che fanno il prericonoscimento

Per effettuare il pre-riconoscimento del nascituro (ex art. 254 del c.c. e artt. 42-44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nuovo regolamento dello Stato Civile) i genitori devono recarsi presso l'anagrafe di residenza della madre muniti di documenti di riconoscimento in corso di validità e di un certificato che attesti lo stato di gravidanza, con l'indicazione del tempo di gestazione (si precisa che ciascun comune ha facoltà di chiedere integrazione della documentazione necessaria all'effettuazione del pre-riconoscimento).

A questo punto, l'ufficio competente fisserà un appuntamento per prestare la dichiarazione di riconoscimento del nascituro e l'ufficiale redigerà un **verbale di cui sarà rilasciata copia alle parti**, cosicché, dopo il parto, il padre potrà da solo registrare la nascita del neonato.

Ufficio anagrafe a Savigliano

Ufficio Anagrafe e Stato Civile

Corso Roma 36 , 12038 , 12038 Savigliano (CN)

0172710213